

ADEMPIMENTI

L'uscita dal regime forfetario dal 2018

di Luca Mambrin

L'[articolo 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014](#) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il “**regime forfetario**” destinato a **persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, arte o professione** (incluse le imprese familiari), purché siano in possesso dei **requisiti stabiliti** e, contestualmente, non incorrano in una delle **cause di esclusione previste**.

In particolare l'**accesso al regime forfetario**, nonché il **mantenimento** dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che, con riferimento all'anno precedente soddisfano i seguenti **requisiti**:

- **limite dei ricavi e compensi percepiti**, (ragguagliati ad anno in caso di inizio attività) non superiori ai limiti indicati nell'[allegato 4 alla L. 190/2014](#), **diversi a seconda dell'attività esercitata**;
- **spese per lavoro dipendente e assimilati non superiori ad euro 5.000 lordi**;
- **costo complessivo beni strumentali** al lordo degli ammortamenti non **superiore ad euro 20.000**.

Non possono applicare il regime forfetario (**cause ostative**):

- le **persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva** o di **regimi forfetari di determinazione del reddito**;
- i **soggetti non residenti**, ad **eccezione** di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il **75% del reddito complessivamente prodotto**;
- i **soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi**;
- gli **esercenti attività d'impresa, arti o professioni** che partecipano, **contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni** di cui all'[articolo 5 del Tuir](#) ovvero a **società a responsabilità limitata in regime di trasparenza** di cui all'[articolo 116 del Tuir](#);
- i soggetti che **nell'anno precedente** hanno percepito **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, di cui rispettivamente agli [articoli 49](#) e [50](#) (compreso il reddito da pensione) del Tuir, **eccedenti l'importo di euro 30.000**. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Tali cause di esclusione assumono rilevanza con riferimento **all'anno di applicazione del regime**, ad eccezione della causa di esclusione relativa ai redditi di lavoro dipendente che va verificata con riferimento all'anno precedente.

L'uscita dal regime forfetario può avvenire per **obbligo**, in caso di **perdita di uno dei requisiti** per l'accesso o il verificarsi di una causa ostativa, o per **scelta** del contribuente; in entrambe le situazioni è necessario transitare nel regime di contabilità semplificata il che comporta rilevanti modifiche negli adempimenti dei contribuenti.

Nel caso in cui, pur nel rispetto **dei requisiti** il contribuente valuti la **non convenienza nell'adozione del regime forfetario**, potrà comunque optare **per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito** nei modi ordinari. Determinante quindi in tale circostanza ai fini della validità dell'opzione sarà **il comportamento concludente del contribuente**, il quale dovrà impostare un **sistema contabile** (ordinario o semplificato), **emettere fatture** con applicazione dell'iva ed **effettuare le liquidazioni periodiche**. L'opzione, che **sarà vincolante per almeno un triennio**, dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata compilando il **quadro VO** e barrando l'apposito campo: i contribuenti che fuoriescono dal regime forfetario per opzione a decorrere dal 2018 dovranno quindi comunicarlo con la dichiarazione Iva 2019.

Nel caso di **omessa comunicazione** in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario, l'opzione è comunque **valida**, ma è punibile con la sanzione prevista dall'[articolo 8 del D.Lgs. 471/1997](#) (da euro 250 ad euro 2.000).

Trascorso il **periodo minimo di permanenza nel regime ordinario**, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, **fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata**.

Nel caso di perdita dei requisiti di accesso previsti o nel caso in cui si verifichi una delle cause di esclusione il regime forfetario **cessa di avere efficacia** a partire **dall'anno successivo** a quello in **l'evento si verifica: a differenza** di quanto previsto per il regime fiscale di **vantaggio non è contemplata la cessazione del regime in corso d'anno**.

Anche l'eventuale passaggio in **giudicato dell'avviso di accertamento** che dimostri l'assenza di una delle condizioni di accesso o l'esistenza di una delle cause ostative al regime, determina **l'uscita dal regime forfetario dal periodo successivo a quello accertato**. Ciò significa che la definitività dispiega effetti, ai fini della permanenza nel regime, dall'anno successivo a quello al quale è riferita la violazione.

Nel caso in cui un soggetto forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa, ed il corrispettivo venga **incassato nell'anno successivo**, nel quale il contribuente applica il regime ordinario (per opzione o per obbligo), la **fattura non va integrata con l'iva**, dato che, ai sensi dell'[articolo 6, comma 4, del D.P.R. 633/1972](#), l'operazione si intende comunque effettuata al momento dell'emissione della fattura. Così, ad esempio, le fatture emesse da un forfetario nel 2017, ed incassate nel 2018, non dovranno essere integrate con l'iva anche se il soggetto - per

scelta o per **legge** - è fuoriuscito dal regime agevolato, mentre dovrà essere applicata dal committente che esegue il pagamento **la ritenuta d'acconto**, se la relativa prestazione è soggetta. In tal caso è opportuno comunicare al cliente la cessazione del regime e il conseguente assoggettamento a ritenuta dell'importo ancora non incassato.

Infine come precisato anche nella [circolare 10/E/2016](#) la **rettifica della detrazione** va effettuata anche in caso di passaggio dal regime forfetario al regime ordinario nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie; il contribuente che fuoriesce dal regime ha pertanto il diritto di recuperare l'iva non detratta sui beni strumentali acquistati nei cinque anni precedenti.

Seminario di specializzazione

IL REGIME DI CASSA E I FORFETTARI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)